

Responsabilità solidale negli appalti: cosa cambia con la riforma del Lavoro

2 Luglio 2012

[Il Sole 24 Ore - 02/07/2012 - di Arturo Maresca]

Appalti, dagli obblighi solidali un'opportunità per le imprese

Tra le opportunità che la riforma Fornero offre alle imprese, possono essere annoverate anche le innovazioni (articolo 4, comma 31) dell'obbligo solidale gravante sull'appaltante per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore. Secondo la norma vigente (l'articolo 29 della legge Biagi, dlgs 276/2003) il dipendente dell'appaltatore o di ogni subappaltatore si può rivolgere direttamente (e così anche gli enti previdenziali) all'appaltante per esigere il pagamento del dovuto (per retribuzioni e contributi), senza neppure interpellare preventivamente il datore di lavoro (cioè l'appaltatore).

La norma ha fomentato un consistente contenzioso: i dipendenti dell'appaltatore chiamano in giudizio l'appaltante vantando pretese retributive che, a volte, quest'ultimo neppure può e deve conoscere, perché l'articolo 29 vieta all'appaltante ogni interferenza nella gestione e nel controllo del personale dipendente dall'appaltatore. Una responsabilità solidale illimitata che opera non solo per gli appalti che si svolgono all'interno dell'impresa committente (come avveniva prima della legge Biagi), ma anche per quei servizi realizzati dall'appaltatore nella propria azienda (un call center) che, magari, è situata in un luogo che l'appaltante neppure conosce.

Il tribunale di Sanremo ha rinviato l'articolo 29 alla Corte costituzionale, ma la riforma Fornero è intervenuta prima con due significative modifiche. La prima obbliga il lavoratore a chiamare in causa sia il proprio datore di lavoro (l'appaltatore) sia l'appaltante e quest'ultimo potrà eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore. Con la conseguenza che l'appaltante pagherà il lavoratore, ma solo se l'appaltatore non ha i mezzi finanziari per farlo. In questo caso, però, potrà intervenire - sollevando di fatto l'appaltante dalla responsabilità solidale - il fondo di garanzia dell'Inps che, in caso di insolvenza del datore di lavoro (nella fattispecie, l'appaltatore), garantisce al dipendente il pagamento del Tfr e delle ultime tre retribuzioni non pagate.

La seconda innovazione riguarda l'attribuzione ai Ccnl della possibilità di derogare all'articolo 29 individuando «metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti».

Il legislatore, quindi, consente alle parti sociali di optare per un'alternativa che realizzi una tutela dei lavoratori impiegati negli appalti in forme diverse da quelle attuali che, peraltro, tendono a deresponsabilizzare l'appaltatore nella sua qualità di datore di lavoro, scaricando le responsabilità degli inadempimenti sulle imprese committenti. Si tratta di un'opportunità che, ad esempio, consentirebbe nella prossima tornata di rinnovi contrattuali - che spesso hanno al centro il tema della regolarità degli appalti - di immaginare un sistema di controlli mirato a prevenire le irregolarità attraverso un monitoraggio certificato degli adempimenti retributivi dell'appaltatore. Resta un dilemma: qual è il Ccnl abilitato dal legislatore a derogare? Quello delle imprese committenti (beneficiarie dell'esonero dalla responsabilità solidale) o quello delle imprese appaltatrici (incidendo la deroga sulle posizioni giuridiche dei lavoratori assoggettati a tale Ccnl)? Il problema è complesso e l'unica soluzione che offre certezze richiede uno sforzo non comune: un accordo collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali rappresentative di tutte le parti.